




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



## Verifica delle quantificazioni

A.C. 2285

**Misure urgenti per assicurare la continuità produttiva  
ed occupazionale degli impianti ex ILVA**

*(Conversione in legge del DL n. 3 del 2025 -  
Approvato al Senato – A.S. 1359)*

N. 314 – 12 marzo 2025



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2285

Misure urgenti per assicurare la continuità produttiva  
ed occupazionale degli impianti ex ILVA

*(Conversione in legge del DL n.3 del 2025 –  
Approvato al Senato – A.S. 1359)*

N. 314 – 12 marzo 2025

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

# INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI .....</b>	<b>4</b>
ARTICOLO 1 MISURE FINANZIARIE .....	4
ARTICOLO 1-BIS .....	7
RAPPORTO DI VALUTAZIONE DEL DANNO SANITARIO (VDS) PER GLI IMPIANTI DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE ...	7
ARTICOLO 1-TER .....	10
PROCEDURA DI RIESAME DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER GLI IMPIANTI DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE .....	10
ARTICOLO 1-QUATER .....	13
DISPOSIZIONI TRANSITORIE .....	13
ARTICOLO 1-QUINQUIES .....	14
CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA .....	14
ARTICOLO 1-SEXIES .....	15
STANZIAMENTO DI ULTERIORI RISORSE PER FINALITÀ AMBIENTALI NELLE AREE DELL'EX ILVA .....	15



## *Informazioni sul provvedimento*

---

<b>A.C.</b>	<b>2285</b>
<b>Titolo:</b>	<b>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA</b>
<b>Iniziativa:</b>	governativa
<b>Iter al Senato:</b>	sì
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	presente
<b>Relatori per le Commissioni di merito:</b>	Iaia (FDI), per la VIII Commissione; Cavo (FI) per la X Commissione
<b>Commissioni competenti:</b>	VIII (Ambiente) e X (Attività produttive)

---

### PREMESSA

Il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato (AS 1359), dispone la conversione del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA.

Il testo originario del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, ma non di prospetto riepilogativo.

Nel corso dell'*iter* di conversione in prima lettura presso il Senato è confluito nel provvedimento in esame il testo del decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5, recante misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per gli impianti di interesse strategico, di cui l'articolo 1, comma 1-*bis*, del presente disegno di legge di conversione dispone la conseguente abrogazione con salvezza degli effetti prodotti *medio tempore*.

A tal fine, durante l'esame in sede referente dalla 9<sup>a</sup> Commissione (Industria) del Senato, è stato approvato l'emendamento 1.0.1000 del Governo, che ha inserito nel provvedimento in esame il testo del citato decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5. L'emendamento governativo è stato corredato di una relazione tecnica che ha rinviato ai contenuti di quella allegata al citato decreto-legge n. 5 del 2025, per altro non contenente il prospetto riepilogativo. Gli ulteriori emendamenti approvati dal Senato, d'iniziativa parlamentare, non sono stati corredati di relazione tecnica.

Entrambe le relazioni tecniche, riferite ai testi originari dei citati decreti-legge, risultano ancora utilizzabili ai fini della verifica delle quantificazioni.

La Commissione 5<sup>a</sup> del Senato ha espresso parere non ostativo sul testo originario del decreto-legge n. 3 del 2025 (*cf.* seduta dell'11 febbraio 2025) e sugli emendamenti approvati (*cf.* sedute del 26 febbraio 2025 e del 4 marzo 2025).

Relativamente all'emendamento 1.0.2000, la Commissione 5<sup>a</sup> del Senato ha espresso parere non ostativo condizionato all'introduzione di alcune modifiche richieste dal Governo, successivamente introdotte dalla Commissione 9<sup>a</sup> in sede referente (*cf.* seduta del 4 marzo 2025).

Al momento non è stata ancora trasmessa la relazione tecnica di passaggio di cui all'articolo 17, comma 9, della legge n. 196 del 2009.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalle menzionate relazioni tecniche nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

### ARTICOLO 1

#### Misure finanziarie

##### **Normativa vigente**

L'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19 (Ulteriori misure per il PNRR) prevede che, al fine di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti, l'amministrazione straordinaria (a.s.) di ILVA S.p.A. trasferisca all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A., su richiesta del Commissario, somme fino a un massimo di euro 150.000.000, a valere sulle risorse del patrimonio destinato, costituito da somme provenienti dalla confisca «Riva», di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2015 (Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto). Successivamente, l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 15 maggio 2024 n. 63 (Imprese agricole), novellando l'articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2024, ha disposto un primo incremento delle risorse di cui al periodo precedente, stabilendo che il trasferimento da ILVA S.p.A. (a.s.) a Acciaierie d'Italia S.p.A. (a.s.) può arrivare fino a un massimo di ulteriori 150 milioni di euro, per un importo complessivo quindi di 300 milioni di euro, a valere sulle medesime risorse del patrimonio destinato.

Il citato comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 1 del 2015 dispone, in particolare, che nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria, l'organo commissariale di ILVA S.p.A. è autorizzato a richiedere il trasferimento delle somme sequestrate. A seguito dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, l'organo commissariale è autorizzato a richiedere che l'autorità giudiziaria procedente disponga l'impiego delle somme sequestrate, in luogo dell'aumento di capitale, per la sottoscrizione di obbligazioni emesse dalla società in amministrazione straordinaria. Le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono versate in un patrimonio dell'emittente destinato all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione

straordinaria, previa restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, per la parte eventualmente erogata, e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente, nonché, ove le bonifiche ambientali siano completate, per un ammontare determinato, nel limite massimo di 150 milioni di euro a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto.

Ad ultimo, l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 113 del 9 agosto 2024 (Decreto fiscale) ha previsto che le somme del patrimonio destinato, di cui al citato articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2015, possano essere impiegate dall'organo commissariale di ILVA S.p.A. anche per le finalità di cui agli articoli 208, comma 11, lettera *g*), e 29-*sexies*, comma 9-*septies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ossia per prestare le garanzie finanziarie previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) per nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e ai fini dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA). Alla norma non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. La relativa relazione tecnica afferma che gli importi delle garanzie finanziarie ammontano a 23.594.600,46 euro e che, al 30 luglio 2024, il saldo del conto di contabilità speciale 6055, relativo alle risorse del patrimonio destinato di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto-legge n. 1 del 2015, ammontava a 345.799.301,90 euro.

**Le norme**, novellando l'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19, incrementano da 150 milioni di euro a 400 milioni di euro le risorse aggiuntive rispetto ai 150 milioni previsti dalla norma originaria novellata, che l'amministrazione straordinaria (a.s.) di ILVA S.p.A. trasferisce all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A., su richiesta del Commissario, a valere sulle risorse del patrimonio destinato, costituito da somme provenienti dalla confisca «Riva» destinate a finalità di ripristino ambientale, di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2015, al fine di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti.

La **relazione tecnica** afferma che il Fondo dal quale la disposizione consente il prelievo reca le occorrenti disponibilità, come da prospetto riportato di seguito. Le somme indicate nel prospetto sono già al netto del versamento ad Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria dei 150 milioni previsti dal vigente articolo 39 comma 1. La relazione tecnica conferma quindi che il prelievo di ulteriori 250 milioni di euro allo stato è compatibile con le obbligazioni e con le previsioni di rimborso assunte da ILVA in amministrazione straordinaria per le originarie finalità di decontaminazione.

Descrizione operazione	Importo operazione
<b>Saldo al 30.06.2024</b>	<b>349.006.564</b>
Rimborsi ad Acciaierie d'Italia in A.S. per attività di Decontaminazione come da procedura ex art. 20.4 del contratto di affitto	(33.003.520)
Erogazione ad Acciaierie d'Italia in A.S. per costituzione garanzia finanziaria per il rinnovo dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) per lo stabilimento siderurgico sito nei Comuni di Taranto e Statte	(23.594.600)
Pagamenti per attività di Decontaminazione	(5.237.010)
Pagamenti relativi al Piano di iniziative volte a garantire attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola come previsto dall'articolo 1, comma 8.5 del D.L. n. 191/2015	(656.911)
Anticipazione delle risorse del programma nazionale complementare "Imprese e competitività 2014-2020" approvato dal CIPE con Delibera n. 10 dell'1/5/2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.186 del 10 agosto 2016	(4.880)
Rimborso parziale dell'Anticipo di 188 milioni di euro del 26 marzo 2019 concesso alla gestione ordinaria di Ilva S.p.A. in A.S.	112.216.000
Rimborso quota interessi al 31/12/2023 dell'Anticipo di 188 milioni di euro del 26 marzo 2019 concesso alla gestione ordinaria di Ilva S.p.A. in A.S.	6.453.478
<b>Saldo al 31.12.2024</b>	<b>405.179.121</b>

Il **Governo**, nel corso dell'esame, in sede consultiva, presso la 5ª Commissione (Bilancio) del Senato<sup>1</sup>, ha precisato che il riferimento nella relazione tecnica al comma 1 dell'articolo 39 del decreto-legge n. 19 del 2024 si intende al secondo periodo del citato comma 1, nella parte in cui incrementa le risorse a disposizione della gestione commissariale. A chiarimento di quanto indicato nella relazione tecnica, precisa che il saldo di conto corrente del patrimonio destinato al 31 dicembre 2024 tiene già conto del prelievo dei 150 milioni effettuato in attuazione dell'articolo 39 comma 1 del decreto-legge n. 19 del 2024 e del prelievo degli ulteriori 150 milioni effettuato in attuazione dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2024. Il Governo ha fatto quindi presente che la disposizione in esame interviene incrementando di ulteriori 250 milioni di euro le somme oggetto della seconda autorizzazione e che il prelievo ulteriore è dunque da detrarre dal saldo di 405.179.121 euro, indicato nella relazione tecnica. Viene infine confermato dal Governo che le conseguenze della disposizione e, dunque, il prelievo ulteriore di risorse destinate alle opere di bonifica ambientale e decontaminazione, non pregiudicano gli impegni adottati e da adottare nel corso del 2025 dal gestore del patrimonio.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame incrementa da 150 milioni di euro a 400 milioni di euro<sup>2</sup> le risorse aggiuntive, oltre ai 150 milioni di euro previsti dalla disposizione originaria<sup>3</sup>, che l'amministrazione straordinaria di ILVA

<sup>1</sup> Seduta dell'11 febbraio 2025.

<sup>2</sup> Con un incremento, quindi, di 250 milioni di euro rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente.

<sup>3</sup> Di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19.

S.p.A. trasferisce all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A., su richiesta del Commissario, a valere sulle risorse del patrimonio destinato - costituito da somme provenienti dalla confisca «Riva» destinate a finalità di ripristino ambientale<sup>4</sup>- per assicurare la continuità operativa degli impianti e la tutela dell'ambiente.

Si rileva che la relazione tecnica riporta un prospetto da cui risulta che il conto dal quale la disposizione consente il prelievo reca le occorrenti disponibilità.

In proposito si osserva che il prospetto risulta coerente con i dati forniti nell'ultima [Relazione al Parlamento](#) sull'utilizzo delle risorse del conto di contabilità speciale n. 6055 trasmessa dai Commissari straordinari di ILVA S.p.A (16 luglio 2024). Ciò stante, non si formulano osservazioni, alla luce delle informazioni fornite nella relazione tecnica e delle assicurazioni rese dal Governo nel corso dell'esame al Senato in merito alla compatibilità dell'ulteriore trasferimento con il rispetto degli impegni adottati e da adottare nel corso del 2025 dal gestore del patrimonio.

#### **ARTICOLO 1-bis**

#### **Rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) per gli impianti di interesse strategico nazionale**

**Normativa vigente** L'articolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207<sup>5</sup> dispone che in tutte le aree interessate dagli stabilimenti di interesse strategico nazionale, ivi inclusi gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.a., l'azienda sanitaria locale e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competenti per territorio redigono congiuntamente, con aggiornamento almeno annuale, un rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) anche sulla base del registro tumori regionale e delle mappe epidemiologiche sulle principali malattie di carattere ambientale. I criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di VDS sono stabiliti, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1-bis, dal decreto ministeriale 24 aprile 2013, emanato dal Ministero della salute. Il comma 3, infine, reca una clausola di invarianza finanziaria.

Si ricorda, inoltre, che la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali, afferenti, in particolare, al rapporto tra valutazioni sanitarie e riesame del procedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA), secondo la sentenza della Corte di Giustizia 25 giugno 2024, C-626/2022, deve essere interpretata nel senso che:

---

<sup>4</sup> Di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2015

<sup>5</sup> Recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

- gli Stati membri sono tenuti a prevedere che una previa valutazione degli impatti dell'attività dell'installazione interessata tanto sull'ambiente quanto sulla salute umana costituisca atto interno ai procedimenti di rilascio e riesame di un'autorizzazione all'esercizio di una tale installazione ai sensi di detta direttiva;
- ai fini del rilascio o del riesame di un'autorizzazione all'esercizio di un'installazione ai sensi di tale direttiva, l'autorità competente deve considerare, oltre alle sostanze inquinanti prevedibili tenuto conto della natura e della tipologia dell'attività industriale di cui trattasi, tutte quelle oggetto di emissioni scientificamente note come nocive che possono essere emesse dall'installazione interessata, comprese quelle generate da tale attività che non siano state valutate nel procedimento di autorizzazione iniziale di tale installazione;
- essa osta a una normativa nazionale ai sensi della quale il termine concesso al gestore di un'installazione per conformarsi alle misure di protezione dell'ambiente e della salute umana previste dall'autorizzazione all'esercizio di tale installazione è stato oggetto di ripetute proroghe, sebbene siano stati individuati pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute umana. Qualora l'attività dell'installazione interessata presenti tali pericoli, l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, di detta direttiva esige, in ogni caso, che l'esercizio di tale installazione sia sospeso.

**Le norme**, al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, secondo l'interpretazione datane dalla sentenza della Corte di Giustizia 25 giugno 2024, C-626/2022, inseriscono i commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater* nell'articolo *1-bis* del decreto-legge n. 207 del 2012, in materia di valutazione del danno sanitario (VDS).

Si ricorda che tali norme sono state introdotte nel corso dell'esame in sede referente dalla 9ª Commissione (Industria) del Senato, con l'approvazione dell'emendamento 1.0.1000 del Governo, che ha inserito nel provvedimento il testo del decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5, recante misure urgenti per il riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) per gli impianti di interesse strategico, tra cui anche quelle dell'articolo in oggetto.

In particolare le norme dispongono che:

- il decreto adottato ai sensi del comma 2 sia aggiornato, almeno ogni sette anni<sup>6</sup>, includendo criteri predittivi in ragione degli sviluppi delle conoscenze scientifiche relative al rischio per la salute associato all'esposizione ad emissioni industriali. In sede di prima applicazione, il decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 28 agosto 2013, è aggiornato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame [comma *2-bis* inserito];

---

<sup>6</sup> La norma prevedeva originariamente l'aggiornamento del decreto almeno ogni dieci anni, ridotti a sette con sub-emendamento nel corso dell'esame in sede referente (Emm. 1.0.1000/5-1.0.1000/6 id.).

- il rapporto di VDS, in quanto elaborato alla luce delle risultanze correlate a un'installazione esistente e operante, ha l'obiettivo, in coerenza con la normativa dell'Unione europea in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di fornire elementi di valutazione di carattere sanitario, rilevanti anche ai fini del riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) [comma 2-ter inserito];
- resta fermo, in ordine ai rapporti tra valutazione del danno sanitario e AIA, quanto previsto dall'articolo 1 comma 7 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 [comma 2-*quater* inserito].

L'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 61 prevede che, nell'ambito del commissariamento straordinario di imprese di interesse strategico nazionale, il rapporto di valutazione del danno sanitario non può unilateralmente modificare le prescrizioni dell'AIA in corso di validità, ma legittima la regione competente a chiedere il riesame ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Procedure per il riesame dell'AIA).

La **relazione tecnica**, riferita al decreto-legge n. 5 del 2025, afferma che le novelle introdotte dalle norme in esame, individuano l'obiettivo cui tende la valutazione di danno sanitario in ambito AIA. Si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale che non hanno alcun impatto sulla finanza pubblica.

Con riferimento ai sub-emendamenti 1.0.1000/5 (testo 2) e 1.0.1000/6 (testo 2), che riducono da 10 anni a 7 anni il termine entro il quale deve essere aggiornato il decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il quale sono stabiliti i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario, il **Governo**, nel corso dell'esame in Senato<sup>7</sup>, ha confermato l'assenza di effetti finanziari negativi.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame, modificando l'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 207 del 2012, in materia di valutazione del danno sanitario (VDS), dispongono che il decreto recante i criteri per la VDS sia aggiornato almeno ogni sette anni e che il decreto del 24 aprile 2013, ora vigente, sia aggiornato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione. Le norme, infine, individuano come obiettivo del rapporto VDS quello di fornire elementi di valutazione in ambito di autorizzazione

---

<sup>7</sup> Seduta del 26 febbraio 2025

integrata ambientale (AIA), ferma restando la sua inidoneità a modificare le prescrizioni dell'AIA.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame al Senato e della clausola di neutralità finanziaria di cui al successivo articolo 1-*quinquies*.

#### **ARTICOLO 1-ter**

#### **Procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico nazionale**

Le norme recano disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico nazionale.

Si ricorda che tali norme sono state introdotte nel corso dell'esame in sede referente dalla 9ª Commissione (Industria) del Senato, con l'approvazione dell'emendamento 1.0.1000 del Governo, che ha inserito nel provvedimento il testo del decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5, recante misure urgenti per il riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) per gli impianti di interesse strategico, tra cui anche quelle dell'articolo in oggetto.

In particolare, esse prevedono che i gestori degli impianti di interesse strategico nazionale<sup>8</sup> forniscano, nell'ambito delle procedure per il riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA)<sup>9</sup>, oltre alle informazioni necessarie per il riesame, il rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) relativo allo scenario emissivo connesso all'assetto impiantistico e produttivo oggetto dell'istanza di riesame. Nelle more dell'aggiornamento del decreto recante i criteri per la VDS<sup>10</sup>, i gestori degli impianti di interesse strategico nazionale di cui al primo periodo predispongono lo studio di valutazione di impatto sanitario (VIS) (comma 1).

Lo studio di VIS a corredo dell'istanza di riesame dell'AIA, relativo allo scenario emissivo connesso all'assetto impiantistico e produttivo interessato oggetto di riesame, è predisposto e valutato sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute 27 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.126 del 31 maggio 2019, utilizzando, per la valutazione dell'impatto sulla qualità dell'aria, i valori limite di riferimento di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155 e, per la valutazione del rischio sanitario, i valori di riferimento stabiliti dalla norma tecnica US-EPA, vigente al momento della data di entrata in vigore del presente decreto (comma 2).

---

<sup>8</sup>Di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

<sup>9</sup> Di cui all'articolo 29-*octies*, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

<sup>10</sup> Di cui all'articolo 1-*bis*, comma 2-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge n. 207 del 2012, introdotto dall'articolo 1-*bis* del presente decreto, di cui si è detto in precedenza.

Per le attività di valutazione, controllo e monitoraggio, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisce il parere dell'Istituto superiore di sanità (ISS) che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'ISS trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il parere sulla base della documentazione in possesso, entro trenta giorni dalla ricezione dello studio di valutazione dell'impatto sanitario. Ove siano necessarie integrazioni dello studio, esse sono richieste direttamente, e senza possibilità di reiterazione, dall'ISS al Gestore entro quindici giorni. Tale termine è sospeso sino alla produzione delle integrazioni da parte del gestore (comma 3).

Le norme infine prevedono che la Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale – IPPC, di cui all'articolo 8-*bis* del decreto legislativo n.152 del 2006, rilascia il proprio parere entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle valutazioni rese ai sensi del comma 3. Entro dieci giorni dalla data di ricezione del parere della Commissione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 29-*quater*, comma 5, del decreto legislativo n.152 del 2006 al fine di acquisire le determinazioni finali a chiusura del procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale. La determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi è rilasciata entro sessanta giorni dalla data della prima riunione della conferenza medesima (comma 4).

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 29-*octies* del decreto legislativo n. 152 del 2006 il procedimento di riesame è condotto con le modalità della procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui agli articoli 29-*ter*, comma 4, e 29-*quater*.

L'articolo 29-*ter*, comma 4, prevede che entro trenta giorni dalla presentazione della domanda AIA, l'autorità competente verifica la completezza della stessa e della documentazione allegata. Qualora queste risultino incomplete, l'autorità competente ovvero, nel caso di impianti di competenza statale, la Commissione di cui all'articolo 8-*bis* potrà chiedere apposite integrazioni, indicando un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa.

Ai sensi del comma 10 dell'articolo 29-*quater*, l'autorità competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda. L'articolo 29-*quater* non prevede termini per la Convocazione della conferenza di servizi e per il rilascio della determinazione motivata conclusiva della stessa.

La **relazione tecnica**, riferita al decreto-legge n. 5 del 2025, afferma che l'articolo in esame disciplina la procedura di riesame AIA, integrata per la prima volta con la valutazione dell'impatto sanitario. In particolare, l'articolo prevede al comma 2 adempimenti incombenti sul gestore (soggetto privato) quali, nello specifico, l'elaborazione di un studio VIS e descrive (comma 3) un procedimento in cui la valutazione di merito in ordine al

rischio sanitario è rimessa (come già accade per la VIS in ambito VIA) all'Istituto superiore della sanità (ISS). La disposizione specifica che l'ISS opera a risorse umane, finanziarie e strumentali invariate. Del resto, afferma la relazione tecnica, l'ISS già svolge funzioni del tutto analoghe in relazione ai procedimenti VIA per i quali il Codice ambiente prevede una valutazione integrata con considerazioni di carattere sanitario. Ad oggi l'ISS ha reso, nell'ambito da ultimo citato, circa 60 pareri. L'attività per la quale viene chiamato in causa dalle disposizioni in esame prevede la redazione di un parere per gli stabilimenti strategici che ad oggi sono due (ILVA e ISAB Priolo). Dunque, assicura la relazione tecnica, le attività previste saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Il merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame richiedono ai gestori degli impianti di interesse strategico nazionale di fornire il rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), prevedendo, in via transitoria, nelle more dell'aggiornamento dei criteri VDS, la predisposizione dello studio di valutazione di impatto sanitario (comma 1), sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute 27 marzo 2019 (comma 2). Le norme stabiliscono che per le attività di valutazione, controllo e monitoraggio, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisce il parere dell'Istituto superiore di sanità (ISS) che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e attribuisce all'ISS il compito di richiedere eventuali integrazioni al Gestore (comma 3). L'articolo in esame reca infine i termini per il completamento delle procedure per il riesame AIA da parte della Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale, del Ministero e della Conferenza di servizi (comma 4).

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare alla luce delle assicurazioni fornite dalla relazione tecnica, in merito alla previsione che l'ISS svolgerà le funzioni ad essa attribuite ad invarianza di risorse, e della clausola di neutralità finanziaria di cui al successivo articolo 1-*quinqüies*.

## **ARTICOLO 1-*quater***

### **Disposizioni transitorie**

**Le norme** stabiliscono che, nel caso di procedimenti di riesame di cui all'articolo 29-*octies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e aventi a oggetto impianti di interesse strategico nazionale, gli atti già prodotti dal gestore rimangono validi se conformi a quanto previsto dall'articolo 1-*ter*, il parere dell'ISS è reso entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Commissione di cui all'articolo 8-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, integrata con un esperto in materia sanitaria designato dal Ministero della salute, rilascia il proprio parere nei successivi trenta giorni e la determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi è rilasciata nei successivi trenta giorni.

Si ricorda che tali norme sono state introdotte nel corso dell'esame in sede referente dalla 9ª Commissione (Industria) del Senato, con l'approvazione dell'emendamento 1.0.1000 del Governo, che ha inserito nel provvedimento il testo del decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5, recante misure urgenti per il riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) per gli impianti di interesse strategico, tra cui anche quelle dell'articolo in oggetto.

La **relazione tecnica**, riferita al decreto-legge n. 5 del 2025, precisa che la commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale, che per i procedimenti disciplinati dall'articolo in esame deve essere integrata di un esperto in materia sanitaria, attualmente è composta da ventitré esperti, provenienti dal settore pubblico e privato, con elevata qualificazione giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure tecnico-scientifica. Il membro aggiuntivo esperto in materia sanitaria sarebbe dunque il ventiquattresimo. Ai sensi dell'articolo 33, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le spese di funzionamento della commissione AIA sono a carico del gestore. Sulla base del predetto articolo 33, comma 3-*bis*, è stato adottato il decreto ministeriale 6 marzo 2017, n. 58, recante, tra l'altro, le modalità di determinazione dei compensi spettanti ai membri della commissione, sulla base dei criteri di riparto indicati nell'allegato VII al presente decreto. Dunque, essendo il compenso dei commissari interamente corrisposto dal gestore istante sulla base del tariffario vigente, la relazione tecnica conclude che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Il merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame recano la disciplina transitoria da applicare ai procedimenti di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, che

prevedono termini più stringenti e la nomina di un membro esperto in materia sanitaria nella commissione istruttoria per l'AIA.

In proposito, non si formulano osservazioni in considerazione, sia della clausola di neutralità finanziaria di cui al successivo articolo 1-*quinquies*, sia del fatto che, ai sensi dell'articolo 33, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come riferito anche dalla relazione tecnica, le spese di funzionamento della commissione AIA, ivi compreso il compenso del commissario aggiuntivo, sono interamente a carico del gestore.

### **ARTICOLO 1-*quinquies***

#### **Clausola di invarianza finanziaria**

**Le norme** dispongono che, all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1-*bis* a 1-*quater*, le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si ricorda che tali norme sono state introdotte nel corso dell'esame in sede referente dalla 9ª Commissione (Industria) del Senato, con l'approvazione dell'emendamento 1.0.1000 del Governo, che ha inserito nel provvedimento il testo del decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5, recante misure urgenti per il riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) per gli impianti di interesse strategico, tra cui anche quelle dell'articolo in oggetto.

La **relazione tecnica**, riferita al decreto-legge n. 5 del 2025, ribadisce il contenuto delle disposizioni.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 1-*quinquies* reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1-*bis* a 1-*quater* del presente decreto, prevedendo che le amministrazioni competenti vi provvedano nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nel prendere atto che la disposizione fa riferimento alle risorse "previste" anziché a quelle "disponibili" a legislazione vigente, come di regola previsto nelle clausole di invarianza, non si formulano osservazioni.

## ARTICOLO 1-*sexies*

### Stanziamiento di ulteriori risorse per finalità ambientali nelle aree dell'ex Ilva

**Le norme**, introdotte nel corso dell'esame in sede referente<sup>11</sup>, istituiscono un fondo con una dotazione di 68 milioni di euro per l'anno 2027 e di 12 milioni di euro per l'anno 2028<sup>12</sup> presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* per interventi di ripristino e di bonifica ambientale di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, da realizzarsi a cura dell'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. su aree di proprietà di quest'ultima ricomprese nel SIN<sup>13</sup> di Taranto e diverse da quelle occupate dal gestore ovvero oggetto di trasferimento a terzi, che non trovano copertura finanziaria nelle residue disponibilità del patrimonio destinato di cui al citato articolo 3, comma 1, del predetto decreto-legge (comma 1). L'organo commissariale di ILVA S.p.A. elabora un cronoprogramma degli interventi a valere sul fondo di cui al comma 1, aggiornato trimestralmente, approvato con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel limite delle risorse di cui al comma 3. Le somme necessarie sono erogate per stati di avanzamento su richiesta dell'organo commissariale e rendicontate con periodicità mensile (comma 2). Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di 68 milioni di euro per l'anno 2027 e di 12 milioni per l'anno 2028 (comma 3).

Le norme, introdotte nel corso dell'esame in sede referente, non sono corredate né di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

Il **Governo**, nel corso dell'esame presso il Senato, durante la seduta in sede consultiva della 5ª Commissione (Bilancio) del 4 marzo 2025, con riferimento all'emendamento 1.0.200, nel confermare le disponibilità poste a copertura dell'emendamento, tenuto conto di quanto indicato nella documentazione trasmessa e delle modalità di erogazione delle somme, ha espresso l'avviso non ostativo del Governo a condizione che il testo dell'emendamento fosse riformulato nel testo qui esaminato, vale a dire ripartendo la dotazione del fondo su due annualità, il 2027 e il 2028, anziché solo sul 2027. Le modificazioni richieste dal Governo sono state quindi accolte con una condizione formulata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere di nulla

---

<sup>11</sup> Articolo inserito nella seduta del 27 febbraio 2025 (Em. 1.0.2000) presso la Commissione 9ª (Industria) del Senato e successivamente sub-emendato (Em. 1.0.2000/5ª Commissione) nella seduta del 4 marzo 2025, che ha modificato in tal senso anche il comma 3, recante le rispettive coperture. La modifica è stata richiesta dalla Commissione 5ª del Senato come condizione per il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento.

<sup>12</sup> La dotazione del fondo prevista dalla formulazione originaria dell'emendamento era pari a 80 milioni di euro per il solo anno 2027.

<sup>13</sup> SIN sta per Sito di interesse nazionale.

osta approvato dalla 5ª Commissione, e successivamente recepite, nel corso dell'esame, in sede referente, dalla 9ª Commissione (Industria).

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame istituiscono un fondo con una dotazione di 68 milioni di euro per l'anno 2027 e di 12 milioni di euro per l'anno 2028 presso il Ministero delle imprese e del made in Italy per interventi di ripristino e di bonifica ambientale, a cura dell'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A., che non trovano copertura finanziaria nelle residue disponibilità del patrimonio destinato, costituito da somme provenienti dalla confisca «Riva» destinate a finalità di ripristino ambientale, di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2015 (comma 1). Le norme disciplinano la programmazione e l'erogazione di tali risorse (comma 2) e stabiliscono che ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020 (comma 3).

In proposito, pur rilevando che la norma opera nell'ambito di un limite di spesa, appare comunque necessario un chiarimento da parte del Governo, in merito alla natura della spesa e al suo andamento in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, anche al fine di verificarne la coerenza rispetto alle risorse previste a copertura, che presentano un profilo temporale differenziato sui tre saldi di finanza pubblica, in quanto destinate a spese di investimento.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 1-*sexies* prevede agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 68 milioni di euro per l'anno 2026 e a 12 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020.

In proposito, si ricorda che il predetto Fondo, iscritto sul capitolo 8000 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca nell'ambito del vigente bilancio triennale dello

Stato uno stanziamento pari a 14.864.641.000 euro per l'anno 2025, a 8.816.770.000 euro per l'anno 2026 e a 11.281.613.000 euro per l'anno 2027.

Tali importi sono la risultante della dotazione del Fondo in esame per il periodo di programmazione 2021-2027, inizialmente stabilita dall'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020, in 50 miliardi di euro complessivi per gli anni compresi tra il 2021 e il 2030<sup>14</sup> e dei successivi rifinanziamenti o definanziamenti disposti, per il medesimo periodo di programmazione, nella seconda sezione della legge di bilancio o tramite ulteriori provvedimenti legislativi. Sulla base delle predette rimodulazioni, lo stanziamento iniziale per l'anno 2028 dovrebbe essere pari a 10.510.000.000 euro.

In proposito, si segnala che, ai sensi della normativa di cui al comma 178 dell'articolo 1 della menzionata legge n. 178 del 2020, la dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, destinata a sostenere interventi per lo sviluppo ripartiti nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, è impiegata per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione e a interventi per lo sviluppo, nonché per l'attuazione degli Accordi per la coesione previsti dalle lettere *c)* e *d)* del medesimo comma 178, sottoscritti, rispettivamente, con le amministrazioni centrali e le regioni e province autonome, sulla base di apposite delibere CIPESS che provvedono all'imputazione programmatica delle risorse del Fondo eventualmente destinate alle amministrazioni centrali e alle regioni e province autonome, con l'indicazione dell'entità delle risorse a ciascuna di esse spettanti.

In tale quadro, si segnala che nel corso dell'esame in sede consultiva da parte della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica il Governo, nel subordinare la propria valutazione favorevole della disposizione in commento a una riformulazione volta a ridefinire il profilo temporale della relativa spesa nei termini sopra indicati, ha confermato la sussistenza delle risorse utilizzate con finalità di copertura, precisando che si tratta di risorse disponibili per le esigenze delle amministrazioni centrali<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> In particolare, l'articolazione annuale del predetto stanziamento è la seguente: 4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per l'anno 2030.

<sup>15</sup> Si veda, in particolare, la seduta della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica n. 357 del 4 marzo 2025.

Tanto considerato, non si formulano osservazioni, ferma restando l'opportunità che il Governo fornisca ulteriori elementi informativi riguardo alle risorse oggetto di utilizzo nell'ambito della quota del Fondo per lo sviluppo e la coesione afferente alle amministrazioni centrali, specificando eventualmente l'amministrazione o le amministrazioni titolari delle predette risorse.